

COMUNE DI APRICA
PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 12 marzo 2008

ART. 1 – Oggetto –

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2007, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) : *FABBRICATI, FABBRICATI “ EX RURALI “ , AREE FABBRICABILI ;*
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definitive.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 2 – Fabbricati “ ex rurali “ –

1. Sono fabbricati “ ex rurali “ quei fabbricati che risultano ancora iscritti al “ Catasto Terreni “ e per i quali sono venuti meno, anche da molti anni, i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione (accatastamento) al “ Catasto Edilizio Urbano “ pena, in caso di inadempienza, l'intervento, in surroga , da parte dell'Agenzia del Territorio con oneri a carico del soggetto inadempiente ;
2. Pertanto il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dovrà provvedere all'accatastamento del fabbricato presso l'Agenzia del Territorio di Sondrio allegando all'istanza di condono copia della visura catastale ;

ART. 3 – Aree fabbricabili –

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti gli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nella comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera ;
2. Si richiamano ad ogni effetto i contenuti e i dispositivi della deliberazione Giunta Comunale n. 58 in data 23.05.2003 concernente l'approvazione dei valori venali medi delle aree fabbricabili quale riferimento della base imponibile ai fini dell'ICI;
3. Al contribuente che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella indicata nella sopracitata deliberazione non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata ;

ART. 4 - Fabbricati inagibili -

L'art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.992 n. 504 prevede che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

1. Sono considerati non agibili con riduzione del 50% sull'imponibile ICI :
 - a) I fabbricati a destinazione abitativa, ricadenti nell'ambito edificabile come stabilito dal vigente PRG con esclusione delle sole zone soggette a P.E., privi anche di uno solo dei seguenti requisiti :
 - servizi igienici ;
 - servizio acquedotto comunale ;
 - servizio fognatura ;
 - servizio energia elettrica ;
 - b) Tutti i fabbricati, a prescindere dalla loro destinazione, che presentino oggettive condizioni strutturali di degrado fisico e/o fatiscenza documentate con documentazione fotografica e certificata dal proprietario con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 ;

ART 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili -

1. Tutti i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur non avendo presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 504 /1992 o avendola presentata con dati infedeli o pur avendola presentata in modo corretto non hanno eseguito alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali, alla data del 31/12/2007, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari, nonché gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2003, 2004 , 2005, 2006 e 2007 , con il versamento di una somma pari al **100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie.**

Potranno essere oggetto di definizione agevolata i tardivi pagamenti spontanei effettuati entro il 31.12.2007 relativi alle annualità 2003 , 2004, 2005, 2006 e 2007 , senza pagamento di sanzioni ed interessi, previa presentazione di apposita istanza secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ai fini di cui al commi 1 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 giugno 2008** , apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con il prospetto di calcolo relativo alla determinazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 6 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui al precedente articolo 5 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del **30 giugno 2008** mediante versamento **in un'unica soluzione** da eseguirsi :

a) sul bollettino di c/c postale n. 11890233 intestato a : Comune di Aprica – Servizio Tesoreria – indicando quale causale “ Condono ICI “ ;

b) o direttamente presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Aprica – Corso Roma n. 140 indicando quale causale “ Condono ICI “ ;

2. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza la definizione non sarà considerata perfezionata.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2007 a quella di pubblicazione del presente regolamento.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati . Il contitolare che esegue il versamento cumulativo deve fare comunicazione dalla quale risulti l'immobile e/o altro oggetto d'imposta e i contitolari per i quali è fatto il versamento ;
5. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente , da un erede a nome del defunto oppure a proprio nome, purchè l'imposta corrisponda a quella dovuta ,

ART. 7 - Disposizioni transitorie in merito all'acconto e al saldo ICI 2008

1. Coloro che aderiscono all'agevolazione, prevista nel presente regolamento, potranno calcolare l'I.C.I. in occasione dell'acconto 2008, sia sulla base dei dati preesistenti all'attuale regolarizzazione oppure se già a conoscenza del nuovo accatastamento, sulla base di questo ultimo. Naturalmente, al momento del versamento dell'acconto, anche coloro che sono già a conoscenza dei nuovi dati catastali, potranno effettuare il versamento utilizzando i dati preesistenti l'attuale regolarizzazione
2. In sede di saldo 2008, i contribuenti, che hanno aderito all'agevolazione, dovranno calcolare l'imposta complessivamente dovuta sulla base della nuova situazione catastale e dovranno effettuare il versamento a congruaggio di quanto già versato in acconto senza l'applicazione di alcun tipo di sanzione e interesse ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97.

ART. 8 - Preclusione dell'accertamento -

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente ;
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento per il tributo e per ogni periodo di imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente regolamento ;

ART. 9 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico , ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il controllo delle istanze deve esaurirsi entro il 31.12.2008 , trascorso tale termine senza che il Comune abbia assunto provvedimenti, la definizione agevolata si intende definitivamente accolta ;

Art. 10- Accertamenti

1. I contribuenti che non aderiscono alla definizione agevolata saranno oggetto successivamente di accertamenti d'ufficio con applicazione di sanzione e interessi ;

ART. 11 – Verifica degli adempimenti.

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera p) del Decreto Lgs. n. 446/ 97 e dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 , la Giunta Comunale, secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro , può prevedere l'attribuzione di compensi incentivanti al personale che si occupa della verifica degli adempimenti previsti dal presente regolamento ;
2. In alternativa o a completamento di quanto sopra l'attività di verifica potrà essere affidata a ditta esterna ;

ART. 12- Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il *01 aprile 2008* e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni ;
2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento mediante affissione di avviso agli albi comunali, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, stampa locale, ecc, ;